



PROVINCIA DI LUCCA

DECRETO DELIBERATIVO N. 37 DEL 05 luglio 2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

L'anno 2021 – duemilaventuno – addì 05 (cinque) nel mese di Luglio alle ore 12:32 nella sede della Provincia di Lucca, il Presidente della Provincia MENESINI LUCA

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.1 comma 55, della L. 7 aprile 2014 n.56;

Previa assistenza del Segretario Generale

ADOPTA

il decreto di seguito riportato



PROVINCIA DI LUCCA

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 233 del 2 dicembre 2014, con cui sono state deliberate le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (di seguito denominata TOSAP);

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 2 dicembre 2014, con cui sono state determinate le tariffe per le autorizzazioni e concessioni su strade statali ex Anas (Dlgs. n. 112/1998) E strade regionali (*ex art. 16*, del regolamento regionale approvato con DPGR. N. 41 del 02/08/2004) in gestione alla Provincia di Lucca (di seguito canone per strade regionali);

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 245 del 19 novembre 2013, con cui sono state determinate le tariffe previste dall'art. 53, del Dpr. n. 495/1992 (di seguito canone per impianti pubblicitari);

DATO ATTO che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022" ha istituito, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di COSAP, TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge i presupposti del canone sono: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";



PROVINCIA DI LUCCA

PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 31/03/2021 l'Ente ha approvato l'istituzione Canone unico, con decorrenza 01/01/2021;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto applicativo il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, al fine dell'effettuazioni di mercati, realizzati anche in strutture attrezzate;

TENUTO conto che il predetto "*canone mercatale*" può essere introdotto esclusivamente da Comuni e Città Metropolitane, restando escluse dal novero dei soggetti attivi le Province;

CONSIDERATO che per il sopra esposto motivo anche per le occupazioni destinate a mercati, anche in strutture attrezzate, si applica il canone di cui all'art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

TENUTO conto che la tariffa *standard* applicabile per le occupazioni annuali e giornaliera è rispettivamente di Euro 30,00 e di Euro 0,60;

VERIFICATO che le tariffe che vanno ad approvarsi garantiscono il verificarsi della condizione di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (invarianza di gettito complessivo del canone rispetto ai prelievi sostituiti);

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 824 della citata Legge di bilancio, le tariffe sono state determinate in base alla durata dell'occupazione, della superficie occupata e della categoria stradale;

PRESO atto che la suddivisione del territorio provinciale ai fini dell'applicazione del canone è individuata all'Allegato D;

PRESO atto dell'esigenza di procedere a garantire, in tutte le circostanze ove possibile, l'invarianza della tariffa nei confronti dei contribuenti;



PROVINCIA DI LUCCA

RITENUTO di prevedere per le fattispecie rilevanti ai fini della determinazione del canone le tariffe individuate ai seguenti allegati:

- Allegato A: tariffe per l'occupazione di suolo provinciale;
- Allegato B: tariffe per l'occupazione di strade provinciali e regionali;
- Allegato C: tariffe per la concessione o l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari;

RICHIAMATI:

- il vigente statuto Provinciale;
- l'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997;
- il vigente Regolamento delle Entrate Provinciali;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del Dlgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini dell'avvio della bollettazione;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'elenco delle categorie per l'applicazione del Canone di cui all'Allegato D;
3. di approvare l'elenco delle tariffe 2021 del Canone unico come da allegati A, B e C;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la motivazione esposta in premessa.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA



PROVINCIA DI LUCCA

(Documento sottoscritto con firma digitale)